



L'ASSEGNO UNICO PER I FIGLI SPETTA ANCHE AGLI AGENTI DI COMMERCIO

*I requisiti, i termini entro cui presentare la domanda
e le tabelle con gli esempi di calcolo*

IMPORTANTE - AGGIORNAMENTO al 30/09/2021

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato alla data del 31 ottobre 2021 i termini, precedentemente fissati al 30 settembre 2021, per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021.

In attesa dell'entrata a regime dell'Assegno universale e unico per ogni figlio, programmata per gennaio 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato **una misura "ponte"** che vedrà la sua attuazione nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre, con il compito proprio di traghettarci verso la norma definitiva. A questa misura sono stati assegnati 1.580 milioni di €.

L'assegno unico per i figli (legge n. 41/2021) sarà **inizialmente riconosciuto ai soli nuclei familiari che ad oggi non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF)** e sino alla data del 31 dicembre 2021. A partire dal 2022, la misura sarà estesa universalmente.

A chi ha già diritto agli ANF sarà riconosciuta in automatico una maggiorazione di 37,50€ per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55€ per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Chi sono i destinatari dell'assegno "ponte"?

A beneficiare dell'assegno "ponte" saranno:

- le famiglie con lavoratori autonomi (in cui sono inclusi anche gli agenti di commercio)
- le famiglie con lavoratori dipendenti ad oggi esclusi dagli ANF per ragioni di reddito*
- le famiglie con disoccupati che hanno finito la NASpl
- le famiglie con beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l'assegno familiare.

* L'ANF prende come riferimento il reddito, l'assegno Unico prende come riferimento l'ISEE.

Quali sono i requisiti necessari per fare richiesta dell'assegno "ponte"?

Il primo requisito è legato al reddito. Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un **Isee inferiore a 50.000€ annui**.

Inoltre, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio si deve essere in possesso **congiuntamente** dei seguenti requisiti:

- 1)** essere **cittadino italiano** o di **uno Stato membro dell'Unione Europea**, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- 2)** essere **soggetto** al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia (**IRPEF**);
- 3)** essere **domiciliato e residente in Italia** e avere i **figli a carico** sino al compimento del **diciottesimo anno d'età**. (L'assegno sarà riconosciuto fino ai 18 anni di età);
- 4)** essere **residente in Italia da almeno due anni**, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- 5)** **non avere diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare**.

Come si calcola l'importo dell'assegno "ponte"?

L'assegno è riconosciuto su base mensile e varia in relazione al **numero dei figli** e al **valore ISEE**, secondo quanto indicato nella [tabella allegata al decreto](#).

È comunque definito un **importo massimo mensile per singolo figlio**, pari a **167,50 €**.

Gli importi riportati in tabella sono **maggiorati di 50€** per ciascun figlio minore con **disabilità**.

ESEMPIO A)

- Isee 20.000€
- 1 figlio minore a carico
- Importo assegno "ponte" totale/mese: 73,00 €

ESEMPIO B)

- Isee 30.000€
- 2 figli minori a carico
- Importo assegno "ponte" per ciascun figlio/mese: 51,50 €
- Importo totale/mese: 103,00 €

ESEMPIO C)

- Isee 25.000€
- 3 figli minori a carico
- Importo assegno "ponte" per ciascun figlio/mese: 81,30 €
- Importo totale/mese: 243,90 €

Presentazione della domanda per l'assegno "ponte"

C'è tempo **fino al 31 ottobre 2021** per inoltrare la richiesta e vedersi riconosciute **anche le mensilità arretrate** di luglio, agosto e settembre.

Dal 1° novembre invece **non si avrà più diritto alle mensilità arretrate**, ma solo a quelle a partire dal mese in cui si è presentata la domanda.

Erogazione dell'importo previsto dall'assegno "ponte"

L'assegno – che non concorre a formare la base imponibile Irpef – verrà erogato mediante **accredito su IBAN del richiedente** oppure mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.

Compatibilità con altre misure di aiuto

L'assegno risulta **compatibile con il Reddito di cittadinanza** e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome e dagli enti locali.

PER ULTERIORI DUBBI O DOMANDE NON INCLUSE
IN QUESTA GUIDA SCRIVI UN WHATSAPP
ALLA REDAZIONE DI RADIO AGENTI

 **329.672.55.62**

Il presente documento è stato redatto al fine di rispondere alle numerose domande relative all'assegno unico per i figli. La Redazione di Radio Agenti invita in ogni caso a consultare e a confrontarsi con il proprio consulente di fiducia. La presente guida potrà essere soggetta ad aggiornamenti in base a successive circolari e chiarimenti.